



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Fallimentare, composto dai Magistrati:

Dott. Antonio Novara

Presidente

Dott.ssa Gabriella Giammona

Giudice delegato

Dott.ssa Clelia Maltese

Giudice

riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso *ex art.* 161 L.F. depositato in data 11.2.2014, con il quale la  
s.p.a. ed i soci accomandatari

s.p.a.,

s.c.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

s.c.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

a s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l. e

s.p.a., nonché

, titolare

dell'omonima impresa individuale e socia accomandante della

s.a.s., hanno

chiesto di essere ammesse alla procedura di concordato preventivo;

considerato che la proposta è stata regolarmente comunicata al P.M.;

esaminata la memoria *ex art.* 162 L.F., depositata dalle proponenti in data 8.4.2014;

rilevato che, all'udienza camerale del 21 maggio 2014, le proponenti hanno insistito  
in ricorso, mentre il Pubblico Ministero si è opposto all'ammissione;

**OSSERVA**

Con ricorso *ex art.* 161 L.F., depositato in data 11.2.2014, la

s.p.a. ed i soci accomandatari

s.r.

, nonché

, titolare dell'omonima im-

presa individuale e socia accomandante della

s.a.s., hanno chiesto di essere

ammesse alla procedura di concordato preventivo, proponendo un concordato di gruppo

con continuità aziendale *ex art. 186 bis L.F.* e con assuntore.

In particolare, le proponenti, esposto il proprio stato di crisi, da ultimo culminato nella risoluzione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla s.p.a. ed omologato da questo Tribunale il 5.10.2010, hanno rappresentato:

- di essere tutte parti di un unico gruppo societario facente capo al Dott. \_\_\_\_\_, operante nel settore vitivinicolo ed avente ad oggetto l'attività di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del vino;
- di aver posto in essere un'operazione straordinaria di aggregazione societaria, consistita nella recente costituzione della \_\_\_\_\_ s.a.s., nella quale le società proponenti (socio accomandatario della s.a.s.) e l'impresa individuale nella titolarità di \_\_\_\_\_ (socio accomandatario) hanno conferito i rispettivi complessi aziendali, condizionando risolutivamente detti conferimenti alla mancata omologazione del concordato preventivo proposto;
- che, con delibera del 3.1.2014, l'assemblea sociale della \_\_\_\_\_ s.a.s., allo scopo di fare assumere ai soci accomandatari \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la qualifica di soci illimitatamente responsabili, ha deliberato la propria trasformazione in s.n.c., condizionando sospensivamente l'efficacia di detta trasformazione all'omologazione del concordato proposto;
- che, con atto del 6.2.2014, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, rispettivamente padre e fratello del socio accomandatario \_\_\_\_\_ hanno costituito un vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* sui beni gravati da ipoteca a garanzia dei finanziamenti erogati in favore delle società proponenti.

Ciò premesso, le società e la \_\_\_\_\_ hanno proposto un piano che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della \_\_\_\_\_ s.a.s. sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato e, successivamente, l'intervento di un assuntore, individuato nella \_\_\_\_\_ s.r.l., il quale proseguirà l'attività, accollandosi tutti i debiti ed acquisendo tutte le attività mobiliari della s.a.s. ad avvenuto pagamento dei creditori privilegiati integralmente capienti, salva l'eventuale cessione anticipata da perfezionarsi *ex art. 167 L.F.*, ed al quale saranno trasferiti, ad esecuzione avvenuta del piano ed integrale adempimento della proposta, anche i residui beni immobili, diversi da quelli *c.d. no core*, alienati a terzi nel corso della procedura.

Le differenti modalità attuative del piano, inizialmente descritte in maniera eccessi-

vamente indeterminata, sono state precisate dalle proponenti nella memoria depositata l'8.4.2014, con la quale è stato chiarito che il piano ha alla base un'unica operazione traslativa (e, segnatamente, il trasferimento delle attività mobiliari in favore dell'assuntore o di società da questo indicata e ad esso riconducibile), con la previsione di un'articolata scansione degli eventi, tanto di carattere temporale (con possibilità di perfezionare tutto o parte del trasferimento prima dell'omologa, previa autorizzazione giudiziale), quanto di natura formale (potendo il trasferimento tradursi in una vendita o in un conferimento di azienda), quanto infine di carattere soggettivo (essendo prevista la possibilità di deviazione degli effetti ad un terzo).

Con riferimento al patrimonio immobiliare, viene previsto che lo stesso rimanga nella titolarità della s.a.s. fino all'avvenuta esecuzione del piano e all'adempimento della proposta, fatta salva la detenzione di parte dei beni in capo all'assuntore e l'alienazione a terzi di quelli non più funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, in relazione ai quali le proponenti rimettono al Tribunale la valutazione circa la nomina di un liquidatore.

Ad esecuzione completa del piano e della proposta, tutti gli immobili residui verranno definitivamente trasferiti all'assuntore.

Come si legge nella relazione integrativa degli esperti depositata a corredo della memoria dell'8.4.2014, *«la società ha elaborato una proposta di concordato che mira a soddisfare i creditori mediante la conservazione del going concern aziendale, utilizzando i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività di impresa ed il contestuale raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della società attraverso il risanamento dell'impresa».*

Il gruppo societario ha, quindi, sviluppato un piano industriale unitario, che garantisce la concentrazione in un'unica realtà aziendale di tutta la filiera produttiva ed industriale (coltivazione dei vigneti, produzione del vino, imbottigliamento, diversificazione dei prodotti e dei marchi, commercializzazione), *«mediante l'aggregazione dei patrimoni di tutti i soggetti coinvolti nel concordato della \_\_\_\_\_ che prevede il rilancio dell'attività attraverso una serie di azioni mirate, che dovrebbero portare a significative crescite dei ricavi e dei margini e alla generazione di determinati flussi di cassa».*

La proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi e, nella versione definitiva di cui alla memoria dell'8.4.2014, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori in prededuzione entro 12 mesi dalla definitività del decreto di omologa del concordato preventivo;

- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale integralmente capienti entro 12 mesi dalla data di definitiva omologazione del concordato (quanto ai creditori privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*, in ricorso viene specificato che il debito maturato a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti il cui rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura, mentre per i lavoratori che passeranno alle dipendenze dell'Assuntore il debito verrà estinto a mezzo accollo liberatorio da parte di quest'ultimo e pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro);

- il pagamento degli altri creditori privilegiati ed ipotecari nei limiti della capienza del valore dei beni gravati dalla garanzia, quale determinato con l'allegata relazione *ex art. 160 L.F.*, e nei seguenti termini: entro 12 mesi dalla definitiva omologazione, per i privilegiati diversi dagli ipotecari; entro 5 anni dalla definitiva omologazione, per gli ipotecari;

- il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, chirografari e privilegiati in tutto o in parte incapienti, nella misura del 3%, in 5 ratei annuali di pari importo a decorrere dal 180° giorno successivo al pagamento dei creditori privilegiati integralmente capienti.

Il soddisfacimento di detti ultimi creditori avverrà attraverso l'apporto di nuova finanza, costituita dalle risorse rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'assuntore e dagli apporti finanziari provenienti da quest'ultimo.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il Collegio è chiamato, in questa sede, a pronunciarsi in ordine all'ammissibilità della proposta, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, e segnatamente: a) la qualità di imprenditore commerciale delle proponenti; b) la sussistenza dello stato di crisi; c) la completezza della documentazione depositata; d) la presentazione di un piano formulato ai sensi dell'art. 160 L.F.

Con riferimento al primo requisito, non v'è dubbio che ciascuna delle imprese proponenti rientri tra i soggetti di cui all'art. 1 L.F., e sia, quindi, in possesso dei requisiti per accedere al concordato preventivo.

Ritiene, inoltre, il Collegio la legittimità ed ammissibilità della proposta concordataria di gruppo formulata dalle proponenti.

Invero, sebbene la normativa in materia non disciplini il concordato di gruppo, può senz'altro condividersi l'orientamento interpretativo favorevole a riconoscere la legittimità ed ammissibilità di siffatto concordato, fondato su un piano aziendale riferito



all'impresa di gruppo, e ciò almeno laddove, come nel caso di specie, il piano stesso risponda all'interesse dei creditori, favorendo un'attività liquidatoria unitaria in virtù delle strette connessioni esistenti tra le società e/o imprese facenti parte del gruppo e prevedendo l'abbattimento dell'esposizione debitoria infragruppo, sì da rendere possibile la prosecuzione dell'attività aziendale nel suo complesso, attraverso l'intervento di un assunto (la società s.r.l.) appositamente costituito.

In altri termini, i rapporti che legano reciprocamente le varie imprese del gruppo, divenute per di più socie accomandatarie della nuova società in accomandita semplice, giustificano e legittimano sia una valutazione sostanziale che una trattazione a livello procedurale unitaria del piano concordatario, e quindi una gestione integralmente unitaria della procedura concorsuale, con un'unica adunanza e con un computo delle maggioranze riferito, non già ad ogni singola impresa, bensì all'unico programma concordatario (in tal senso, Trib. La Spezia 2.5.2011 e Corte di Appello Genova 23.12.2011).

V'è da considerare, inoltre, che, nel caso in esame, tanto la proposta, quanto il piano, quanto, infine, la relazione degli esperti tengono adeguatamente distinte le attività e passività di ogni singola impresa del gruppo, e risultano, pertanto, idonee a consentire ad ogni singolo creditore di verificare la propria posizione creditoria e l'impatto della proposta concordataria sul soddisfacimento della stessa, nonché l'alternativa in caso di liquidazione fallimentare.

Resterà, ovviamente, affidata ai creditori, attraverso l'esercizio del diritto di voto, preceduto dall'analisi dei risultati e degli approfondimenti contenuti nella relazione del nominando Commissario Giudiziale, la valutazione della convenienza di tale gestione unitaria e globale della crisi.

Altrettanto legittima appare la modesta percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori chirografari e privilegiati in tutto od in parte incipienti (3%), tenuto conto che, per un verso, il patrimonio di ogni singola società ed impresa viene interamente destinato al soddisfacimento dei rispettivi creditori privilegiati nei limiti della capienza dei beni oggetto della garanzia, rispettandosi quindi l'ordine legale delle cause di prelazione riferito ad ogni impresa del gruppo, e, per altro verso, che i creditori chirografari e privilegiati in tutto od in parte incipienti, nell'alternativa ipotesi fallimentare, non riceverebbero alcun soddisfacimento.

Il che vale a rendere non meritevole di accoglimento la contestazione sollevata dal

P.M. in udienza con riferimento all'eccessivo sacrificio imposto ai predetti creditori.

Invero, la proposta concordataria assicura ai creditori chirografari e privilegiati per la parte incapiente quel minimo soddisfo che gli stessi non avrebbero ove il concordato non andasse a buon fine, e ciò grazie alle risorse (c.d. nuova finanza) derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale in capo all'assuntore.

Del resto, la qualificazione di dette risorse come "nuova finanza", come tale liberamente disponibile e non soggetta al divieto di alterazione delle cause di prelazione, appare in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9373/2012, ove si afferma che tale divieto può essere derogato in caso di risorse provenienti da terzi allorché l'apporto - come avviene nel caso di specie - risulti neutrale rispetto al patrimonio del debitore proponente, nel senso che non comporti un diretto incremento dello stato patrimoniale dell'impresa, né un aggravio della massa passiva con il riconoscimento di un credito a favore del terzo.

Quanto al requisito della sussistenza dello stato di crisi, è indubbio che le imprese versino in una situazione di crisi, tenuto conto delle risultanze delle rispettive situazioni economico-patrimoniali.

Riguardo alla regolarità e completezza della documentazione prodotta, deve osservarsi che risulta depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 161, comma II, L.F., e, segnatamente: a) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle imprese proponenti; b) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso delle imprese; d) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

È stata, inoltre, depositata la relazione ai sensi del secondo comma dell'art. 160 L.F.

Per ciò che concerne, poi, la relazione dei professionisti ex art. 161, comma III, L.F., deve osservarsi, per un verso, che gli esperti attestatori, Dott. \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e Rag. \_\_\_\_\_ risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma III lett. d) L.F., e, per altro verso, che la relazione dagli stessi redatta, e, da ultimo, integrata il 2.4.2014, appare completa e soddisfacente, sia con riferimento all'attestazione di veridicità dei dati contabili, sia con riferimento alla fattibilità del piano proposto, del quale vengono approfonditamente esaminate le concrete prospettive di successo, come le rilevanti criticità.

In particolare, gli esperti, esaminato con la dovuta analiticità il piano industriale sotteso alla proposta, non hanno mancato di evidenziare come lo stesso risulti "molto ambizioso", prevedendo, rispetto al trend negativo degli anni passati, una crescita molto significativa e repentina, sia in termini di volumi di vendita, che di prezzi medi, che di redditività. In quest'ottica, la relazione contiene le opportune simulazioni del piano in scenari peggiorativi rispetto a quelli ipotizzati dalle proponenti, e ciò al precipuo fine di verificare la tenuta al variare di alcuni dei suoi presupposti chiave.

Inoltre, trattandosi di un concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., il piano contiene l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi mensili attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, ed è stato valutato positivamente dai professionisti attestatori, i quali, per un verso, hanno individuato, sia pure in termini probabilistici e con la necessaria prudenza, la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività d'impresa e per l'adempimento della proposta concordataria, e, per altro verso, hanno attestato che la prosecuzione di detta attività (sia pure in forma indiretta) è funzionale al maggior soddisfacimento dei creditori, determinando un incremento dell'attivo disponibile, rispetto all'alternativa ipotesi fallimentare, nella misura del 30% circa.

Infine, il Collegio osserva come la presentazione del ricorso in esame appaia conforme alla previsione di cui agli artt. 161 ultimo comma e 152 L.F., in quanto la domanda risulta approvata e sottoscritta dall'amministratore unico di ciascuna società, in forza di altrettante delibere ricevute dal Notaio in data 6 e 7 febbraio 2014, regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere considerato ammissibile, con conseguente apertura della procedura di concordato preventivo.

Infine, valutata l'entità dei compensi presumibilmente spettanti al Commissario giudiziale ed al Liquidatore, nonché delle altre spese di procedura allo stato preventivabili e tenuto conto della richiesta delle proponenti di limitare al 20% la somma da depositare ai sensi dell'art. 163 comma II n. 4) L.F., detta somma può stabilirsi in € 120.000,00, che le proponenti dovranno depositare in Cancelleria, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura, che il Commissario giudiziale provvederà a versare sul relativo conto corrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 160 ss. L.F.,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalle seguenti socie-

tà:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

delega alla procedura il Giudice dott.ssa Gabriella Giammona;

nomina Commissario giudiziale \_\_\_\_\_, con studio

in  
fissa per il giorno 10/7/2016, ore 9,30, l'adunanza dei creditori di cui  
all'art. 174 L.F. e dispone la comunicazione agli stessi del presente decreto entro il





26/6/2014 da parte del Commissario giudiziale;

assegna alle ricorrenti termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di € 120.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, da effettuarsi con le modalità di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Commissario Giudiziale procederà a norma dell'art. 173 comma I L.F.;

manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle proponenti ed al Commissario giudiziale, nonché per quanto disposto dall'art. 166 L.F.

Palermo, 3 giugno 2014.

Il Giudice Delegato

Gabriella Giammona



Il Presidente

Antonio Novara



- 4 GIU 2014  
/e